

Position Paper Federcasse

Disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

Con il documento recante le Disposizioni in oggetto, la Banca d'Italia pone in consultazione le ipotesi della disciplina di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

A tale riguardo, in via preliminare, la scrivente Federcasse, nel ringraziare per la consultazione avviata da Codesta Banca d'Italia su una disciplina di estrema delicatezza e rilevante impatto per gli esponenti aziendali delle Banche della Categoria, esprime apprezzamento per il testo posto in consultazione che coglie pienamente l'obiettivo dichiarato di "razionalizzare la disciplina complessiva in materia, dettando in un unico corpo le disposizioni sinora frammentate in più atti normativi diretti alle diverse categorie di intermediari vigilati" e di apportare "gli aggiornamenti resi necessari dalle numerose modifiche normative che hanno interessato la materia nell'ultimo decennio".

In linea generale, la scrivente condivide i principi che ispirano le disposizioni e la relativa declinazione, sottolineando come la disciplina di una materia che incide anche i profili patrimoniali degli esponenti aziendali sia necessario attenersi ai principi enunciati da codesta Banca d'Italia e segnatamente: dissuasività; proporzionalità; oggettività e trasparenza della disciplina e dell'attività sanzionatoria.

La scrivente reputa opportuno evidenziare un profilo particolarmente significativo per il Credito Cooperativo riguardo alla concreta declinazione del principio di proporzionalità, ed ad alcuni profili applicativi delle Istruzioni poste in consultazione.

Pertanto, al fine di offrire un contributo alla consultazione, con specifico riferimento alla prospettiva delle BCC-CR, si rimettono all'attenzione di Codesto Organo di Vigilanza le seguenti osservazioni.

Osservazione n. 1

Sezione II – Procedura sanzionatoria. 1.2 Contestazione delle violazioni.

Con riferimento al **termine di 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni** si reputa utile prospettare un aumento dello stesso a **60 giorni** così da consentire la costruzione di memorie più articolate e rispondenti alle esigenze di un utile esercizio del diritto di difesa.

Con riferimento al **paragrafo 1.6 Irrogazione della sanzione**, nell'apprezzare l'esplicitazione del principio di proporzionalità, con espresso riferimento alle **dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza**, si reputa opportuno rappresentare a codesta Banca d'Italia la necessità di dare allo stesso una declinazione che tenga conto anche dell'entità degli emolumenti percepiti dagli esponenti aziendali per l'attività espletata presso l'intermediario.

La scrivente ritiene possibile effettuare un riferimento di proporzionalità anche riguardo a tale profilo in ragione del fatto che l'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 fa espresso riferimento sia alla "personalità" che alle condizioni economiche "dell'autore dell'illecito", quali criteri per la concreta applicazione delle sanzioni amministrative.

Per quanto concerne il riferimento alla "personalità" del soggetto responsabile, giova richiamare che il favore con il quale l'ordinamento guarda all'accesso a cariche amministrative e direttive nelle BCC-CR è comprovato, tra l'altro, dalla previsione di requisiti professionali di minor rigore, o della non necessità di requisiti di professionalità, per l'assunzione delle cariche stesse, riservate di regola, per quelle amministrative, esclusivamente ai soci. Si tratta di circostanze che, pur non potendo in alcun modo costituire un'attenuante per eventuali carenze di cognizioni professionali o delle responsabilità connesse al ruolo, meritano, a nostro parere, di essere considerate anche ai fini della materia in argomento.

Nella stessa linea si pone il richiamo alle "condizioni economiche" che richiede un rapporto di proporzionalità fra le condizioni generali economiche dell'autore dell'illecito, nel caso di specie anche con quanto percepito per lo svolgimento della propria attività di esponente aziendale e la sanzione comminata. Per essere effettivamente dissuasiva l'entità della sanzione comminata dovrebbe essere proporzionata anche all'importo e alla natura degli emolumenti percepiti: condizioni economiche favorevoli potrebbero infatti rendere insensibile l'autore dell'illecito al carattere afflittivo della sanzione, ponendo le basi per comportamenti opportunistici.

D'altra parte è noto che il livello di compensi percepiti dagli esponenti delle BCC-CR è significativamente inferiore rispetto a quello del restante sistema bancario di conseguenza il livello delle sanzioni comminate produce un effetto proporzionalmente più accentuato rispetto a quello di altri intermediari.

In relazione a quanto precede si chiede a codesta Banca d'Italia di voler declinare il criterio della proporzionalità cui sono ispirate le Istruzioni in consultazione anche in relazione agli emolumenti percepiti dagli esponenti aziendali.